



## IL MODELLO 730/2016

L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE  
CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# MODULO I

- IL MODELLO 730 PRECOMPILATO
- DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI DEL 730 PRECOMPILATO
- VISTO DI CONFORMITÀ
- MODALITÀ DI INVIO DEL MOD. 730-4 TELEMATICO
- SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730
- SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA
- REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF
- RETTIFICA DEL MODELLO 730

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## IL SECONDO ANNO DI INTRODUZIONE (1 DI 2)

- Con l'obiettivo di semplificare la dichiarazione per le persone fisiche, è stata introdotta la dichiarazione dei redditi precompilata, con **Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175**, in attuazione dei principi stabiliti dalla Legge (delega) della Riforma fiscale (**L. 11 marzo 2014, n. 23**); Il Decreto è in vigore dal 13.12.2014.
- **Varie circolari e provvedimenti** si sono succeduti per renderne effettiva l'introduzione lo scorso anno:
  - la circ. n. 31/E del 30/12/2014 ha espresso i primi chiarimenti relativi al Decreto,
  - la circ. n. 7/E del 26/2/2015 sul visto di conformità,
  - la circ. n. 11/E del 23/3/2015 di precisazione a numerosi punti allora aperti,
  - provvedimenti rivolti ai terzi che dovevano alimentare i dati del precompilato,
  - provvedimenti per regolamentare l'accesso ai dati della dichiarazione precompilata (23/2/2015),
  - provvedimenti di approvazione dei modelli
- I risultati del primo anno di sperimentazione indicano in sintesi che **l'8%** dei contribuenti per i quali era stata predisposto il modello precompilato l'hanno trasmesso direttamente, in gran parte con modifiche e integrazioni

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## IL SECONDO ANNO DI INTRODUZIONE (2 DI 2)

- In vista del 2016, l'Agencia ha emesso altri provvedimenti riguardanti:
  - l'utilizzo e la trasmissione dei dati per alimentare **il sistema Tessera Sanitaria**,
  - il diritto all'opposizione del contribuente alla loro comunicazione,
  - la trasmissione di altri dati rilevanti:
    - spese universitarie
    - spese funebri
    - contributi versati alla previdenza complementare
    - contributi versati a enti e casse con fine assistenziale e a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
- Sono già stati puntualmente pubblicati i provvedimenti riguardanti il modello 730/2016 con le relative istruzioni, le specifiche tecniche e la circolare di liquidazione
- Non è ancora pubblicato il decreto sui compensi degli intermediari (CAF), oggetto di spending review


# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## LE CARATTERISTICHE DI BASE DEL 730 PRECOMPILATO

- Come già accaduto per il 2015, l'Agenzia delle Entrate, dal **15 APRILE** dell'anno corrente, renderà disponibile **ON-LINE IL MOD. 730 PRECOMPILATO** a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), e g), i) e l) TUIR, con talune limitazioni
- Il contribuente potrà **prendere visione** del modello in esame tramite:
  - il codice PIN personale utilizzando i **servizi online dell'Agenzia delle Entrate**;
  - il proprio **sostituto d'imposta** (se presta assistenza fiscale diretta),
  - **il proprio CAF o professionista abilitato** (previa apposita delega).
- Come nel 2015, resta ferma la possibilità da parte del contribuente di **presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie** (senza utilizzare il modello 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate)
- Numerose le novità relative ai dati che saranno resi disponibili in dichiarazione

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## FLUSSO DATI PRECOMPILATO AdE



IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## QUALI INFORMAZIONI CONTIENE

- **Il 730 precompilato conterrà:**
  - I dati contenuti nella Certificazione Unica
  - Gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate, quali i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e contributi previdenziali, spese sanitarie e relativi rimborsi, contributi versati per lavoratori domestici, ecc
  - Dati (sui terreni e fabbricati) e oneri indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali
  - Altri dati presenti nell’Anagrafe Tributaria (versamenti effettuati con mod. F24)
- **Le principali fonti da cui attinge l’AdE per la precompilazione del modello:**

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## I TERMINI DELL'INVIO DEI DATI ALL'ADE

Al fine di alimentare i dati richiesti in Anagrafe tributaria utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate, è stata fissata:

- **AL 9 FEBBRAIO**

La trasmissione all'AdE **delle spese sostenute dai pazienti, mediante il sistema TS (Tessera Sanitaria), da parte di medici, odontoiatri, strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie;**

- **AL 29 FEBBRAIO**

La trasmissione all'AdE **dei dati** relativi ai seguenti **oneri deducibili/detraibili** sostenuti nell'anno precedente:

- Interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui;
- Premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- Contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- **Spese funebri (a partire dal 730/2016);**
- **Spese universitarie (a partire dal 730/2016);**
- **Enti e casse con fine assistenziale (a partire dal 730/2016);**
- **Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (a partire dal 730/2016);**

- **AL 7 MARZO**

La trasmissione all'AdE delle Certificazioni Uniche da parte dei **sostituti d'imposta, qualora la CU contenga dati utili al 730 precompilato**

- **AL 31 LUGLIO**

La trasmissione all' AdE delle C.U. relative ai redditi degli autonomi, per redditi non utilizzabili ai fini della precompilata, che potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY)

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

- A partire dallo scorso anno, i sostituti d'imposta sono tenuti a utilizzare il modello di Certificazione Unica per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e diversi, corrisposti nell'anno d'imposta considerato.
- Nel 2016 la CU si sdoppia:
  - **Modello CU "sintetico"** (versione semplificata della certificazione) da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo), **entro il 29 febbraio 2016**;
  - **Modello CU "ordinario"** (versione base della certificazione, con dati in passato presentati nel 770) da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, **entro il 7 marzo 2016**

### SANZIONI

- In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione è applicata una sanzione in misura fissa di 100 Euro per singola CU omessa, tardiva o errata, con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 50mila euro.
- La sanzione non è applicata se il sostituto provvede all'adempimento entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
- La sanzione è ridotta a 1/3 (quindi pari a 33,33 Euro) se la CU, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, viene poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 20mila euro).

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI TERZI RELATIVI AGLI ONERI

Entro il 29 febbraio dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili:

- **Banche e istituti di credito** (per gli interessi passivi sui mutui relativi all'abitazione principale), **assicurazioni** (per i premi infortuni e vita), **enti previdenziali e assistenziali e fondi pensione** (per i contributi pensionistici);
- **Enti e casse** con fine assistenziale e **fondi integrativi** del servizio sanitario nazionale, dovranno comunicare le **spese rimborsate nel 2015**, comprese quelle sostenute negli anni precedenti;
- Le **forme pensionistiche complementari** a cui si versano i contributi senza il tramite del sostituto di imposta;
- **Università statali e non statali**, che comunicano le spese degli studenti sostenute nel 2015 (al netto di rimborsi e contributi), indicando nominativi e anno accademico di riferimento;
- Tutti i **soggetti che emettono fatture** per spese funebri.

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## LE SPESE SANITARIE (1 DI 5)

- A partire dal **2016** (con riferimento alle **spese sostenute nel 2015**) è prevista l'**acquisizione**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei **dati** relativi alle **prestazioni sanitarie** inviati da tutte le strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (anche se non a contratto), le farmacie, gli iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, anche se lavorano in studi associati.
- I professionisti della sanità avevano tempo fino al 31 gennaio 2016, poi prorogato al **9 febbraio** per adempiere all'obbligo, necessario per redigere il 730 precompilato.

### SPESE SANITARIE



- L'Agenzia delle Entrate ha specificato che questa proroga «non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2016». Ha **confermato**, pertanto, che il 730 precompilato sarà a disposizione dei contribuenti a partire dal **15 aprile**.

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## LE SPESE SANITARIE (2 DI 5)

- I dati da inviare sono: estremi di **ricevute**, **scontrini** e **fatture** (tutte quelle rilasciate a persone fisiche, con l'eccezione di quelle rilasciate al datore di lavoro del paziente, anche se persona fisica) gravate o meno da IVA che danno diritto alla detrazione nel 730.

### OPZIONI DI INVIO

- **Funzionalità on-line:** data entry di ogni singola spesa sul sito *www.sistemats.it* tramite applicazione web, messa a disposizione dell'utente;
  - **Sincrono:** invio di ogni singola spesa tramite web service;
  - **Asincrono:** invio di un file Xml con tutte le spese tramite web service.
- 
- Nel momento in cui riceve i dati, il SistemaTS rilascia un protocollo univoco che registra la **ricezione** ma non attesta il corretto contenuto dei dati trasmessi.
  - Se la trasmissione non avviene correttamente (per inadeguatezza regole di invio, anomalie di nomenclatura del file, irregolarità di struttura dati, incongruenze dei dati comunicati), i dati non si considereranno **acquisiti**.
  - Per avere certezza della corretta trasmissione farà fede l'apposita **ricevuta**, che può essere consultata sul sito o acquisita per via telematica tramite web service.

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO


## LE SPESE SANITARIE (3 DI 5)

### DIRITTI DEL PAZIENTE - COMUNICAZIONE DI OPPOSIZIONE:

- Il paziente ha il diritto di **opporsi all'invio** dei dati, richiedendo all'Agenzia delle Entrate che tutte le spese mediche, solo una parte o anche una sola di esse, da lui sostenuta, per suo conto o per il familiare a carico, non vengano utilizzate per l'elaborazione del 730 precompilato. Sono due le modalità per esercitare l'opposizione:
  - **Verbale:** In questi casi il medico annota sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: *"Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015"*.
  - **Tramite dichiarazione di opposizione col Sistema Tessera Sanitaria:** il cittadino può accedere al Sistema Tessera Sanitaria tramite il PIN 730 precompilato o Fisconline, e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 dall'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.
- In alternativa, **solo per le spese sostenute nel 2015**, l'opposizione poteva essere comunicata dal 01/10/2015 al 31/01/2016 direttamente all' Agenzia delle Entrate tramite modello pubblicato sul sito dell'Agenzia

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## LE SPESE SANITARIE (4 DI 5)



**OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA**

Con questo modello l'assistito manifesta all'Agenzia delle entrate l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie (spese ed eventuali rimborsi) per la dichiarazione dei redditi precompilata.

**IL SOTTOSCRITTO**

Codice fiscale

Cognome e Nome

Luogo di nascita  Data di nascita

Tessera sanitaria Numero  Data di scadenza

**IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI**

Codice fiscale

Cognome e Nome

Luogo di nascita  Data di nascita

Tessera sanitaria Numero  Data di scadenza

**CHIEDE**

**CHE I DATI (SPESE ED EVENTUALI RIMBORSI) RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI SPESA (barrare le relative caselle)**

A Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruiti nell'ambito del SSN

B Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici

C Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE

D Servizi sanitari erogati dalle farmacie (es. spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, test per glicemia, misurazione pressione sanguigna, ecc.)

E Prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o degenza, ad esclusione della chirurgia estetica al netto del comfort

F Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali, prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera)

**NON VENGANO UTILIZZATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2015**

Luogo e data  Firma   
(per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

IL MODELLO 730/2016 - L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## LE SPESE SANITARIE (5 DI 5)

### ALCUNE PRECISAZIONI:

- Gli eredi non possono accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria
- Il medico che non ha il **codice fiscale del contribuente** (obbligatorio, anche nel caso di paziente minorenni) non deve trasmettere la spesa sanitaria
- La trasmissione avviene secondo il **criterio di cassa**: se una fattura è stata inviata nel 2015 ma il pagamento è avvenuto nel 2016 (da parte dell'assistito o dell'eventuale assicurazione sanitaria), non va effettuato l'invio (che sarà dovuto nel 2016).
- A causa di problemi tecnici, alcune spese sanitarie non saranno inserite dall'Agenzia delle Entrate nel 730 precompilato; si tratta delle spese sostenute per i **farmaci da banco**, ovvero quelli che si acquistano senza obbligo di ricetta medica.
- In pratica, nel 730/2016 confluiranno solo le medicine acquistate nel 2015 dietro presentazione di **ricetta medica**.
- **Il contribuente dovrà inserire autonomamente nella dichiarazione dei redditi le detrazioni per farmaci da banco, spese fisioterapiche, per cure psicologiche**
- **Le spese veterinarie sono ovviamente fuori dal sistema tessera sanitaria**

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## COME VENGONO TRATTATI I DATI

- Le informazioni attinenti la dichiarazione precompilata disponibili presso l'Agenda delle Entrate vengono inserite:
  - Come dato numerico già nel 730 precompilato;
  - In un foglio informativo
- Le informazioni sono suddivise per quadro e sezioni del modello 730; accanto ad ogni dato informativo è indicata la relativa fonte, ed è specificato se il dato è stato utilizzato, anche parzialmente, per l'elaborazione della dichiarazione ovvero non è stato utilizzato
- Nel foglio i dati inutilizzati o parzialmente inutilizzati sono individuati con un apposito simbolo per cui chi accede può verificare i motivi per cui non sono stati utilizzati (immobili con destinazione dubbia, interessi su mutui che non appaiono congruenti, ecc)
- L'anno scorso, però, diversi dati inseriti non erano congrui: ad es. giorni di lavoro in caso di più C.U.; interessi su mutui senza oneri del notaio per la stipula del contratto di finanziamento
- Quest'anno gli oneri delle ristrutturazioni e delle spese per il risparmio energetico sostenute nel 2015 saranno ad esempio, solo nel foglio informativo

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## TERMINI DI PRESENTAZIONE

Viene **unificata** al **7 LUGLIO**:

- la **presentazione del mod. 730 al proprio sostituto d'imposta, CAF, o professionista abilitato;**
  - la **trasmissione all' Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, CAF, professionisti abilitati**
- 
- E' stata altresì recepita, nel testo definitivo, la proposta delle Commissioni parlamentari di **fissare al 07.07** anche la scadenza di presentazione del modello per i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati **privi di sostituto d'imposta** (di cui all'art. 51-*bis*, D.L. n. 69/2013)
  - Non è, al momento, stata accolta la richiesta di parziale rinvio della scadenza secondo le scadenze e le modalità alla fine previste lo scorso anno (il 70% delle dichiarazioni di ogni intermediario entro il 7 luglio, le rimanenti entro il 23 luglio); ciò per rendere più efficiente il lavoro degli intermediari, senza modificare il mese di riferimento dei conguagli

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## POSSIBILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE E CONTROLLI CONSEGUENTI (1 di 2)

### IL CONTRIBUENTE PUÒ:

#### 1) ACCETTARE LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ON-LINE

In tal caso è prevista l'**esenzione dai controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati dall' Agenzia delle Entrate; la dichiarazione si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta** (cambi di residenza senza modifica del domicilio). Controlli documentali possono riguardare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni ed i dati comunicati dai sostituti d'imposta tramite la C.U.

#### 2) PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA CON MODIFICHE

In caso di **presentazione diretta o tramite il proprio sostituto** con modifiche, rispetto alla dichiarazione precompilata, che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri che verranno pubblicati con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l' Agenzia può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal 7 luglio (o dalla data di trasmissione effettiva, se questa è successiva). Il rimborso spettante sarà erogato dall' Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al 7 luglio.

(continua)

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## POSSIBILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE E CONTROLLI CONSEGUENTI (2 di 2)

### IL CONTRIBUENTE PUÒ:

(segue)

#### 3) PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TRAMITE UN INTERMEDIARIO (CAF)

In caso di presentazione **tramite un CAF/professionista abilitato, dopo attribuzione di apposita DELEGA, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di quest'ultimi, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati dall'Agenzia delle Entrate**, salvo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle deduzioni, detrazioni o agevolazioni. Non vengono quindi effettuati i controlli preventivi di cui sopra se il 730 con modifiche è stato presentato da CAF o professionista abilitato, tenuto all'apposizione del visto di conformità e quindi **il rimborso/trattenuta è assicurato nel mese di luglio/agosto.**

#### 4) PRESENTARE LA DICHIARAZIONE CON LE MODALITÀ ORDINARIE


In tale ipotesi, il contribuente che non vuole che si utilizzi il 730 precompilato, che potrebbe anche non essere disponibile, **potrà rivolgersi al proprio sostituto d'imposta o ad un CAF/professionista abilitato** per presentare la dichiarazione dei redditi, secondo le modalità utilizzate negli anni precedenti (mod. 730 o UNICO). Nel caso di modello 730, il CAF/intermediario è comunque obbligato all'apposizione del visto di conformità.

#### 5) DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 precompilato o ordinario **può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista abilitato**, quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi dichiarabili col modello 730 e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730. Al momento, non viene esplicitamente escluso, come l'anno scorso, che il contribuente non possa trasmettere 730 congiunti autonomamente.

# ACCETTAZIONE O MODIFICA DEL 730 PRECOMPILATO

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE



# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## PRESENTAZIONE DIRETTA VS PRESENTAZIONE TRAMITE CAF

(da Sole 24 Ore - 15 febbraio 2016)

### PRESENTAZIONE DIRETTA

#### VANTAGGI

- possibilità in caso di accettazione senza modifiche di non subire alcuni tipi di controlli
- non vi è alcun costo a carico dell'utente per il servizio
- comodità di gestione "anche da casa" dell'intera procedura

#### SVANTAGGI

- in caso di presentazione del modello con modifiche i controlli possono essere effettuati in presenza di elementi di incoerenza o di credito superiore a 4.000 euro (rimborso postergato)
- rimangono molti dati reddituali o di spesa riepilogati nell'area di parcheggio che necessitano di essere controllati/modificati
- difficoltà nel gestire la complessità dei dati richiesti nei vari righi non precompilati.
- possibilità di commettere errori

### PRESENTAZIONE TRAMITE CAF

#### VANTAGGI

- controlli documentali sul modello presentato a carico di Caf/intermediario (imposte sanzioni e interessi) in caso di visto infedele (salvo ipotesi dolo o colpa grave)
- è consentito il rimborso diretto e immediato tramite sostituto anche in caso di presentazione del modello con modifiche in presenza di elementi di incoerenza o di credito superiore a 4.000 euro

- non c'è la necessità di abilitarsi direttamente

#### SVANTAGGI

- è necessario sostenere un costo per il servizio richiesto

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## MODELLO 730 ORDINARIO NON PRECOMPILATO

- Le istruzioni alla compilazione del mod. 730/2016 prevedono la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico PF) secondo le modalità ordinarie, direttamente al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista abilitato
- Il contribuente che non è in possesso della Certificazione Unica, non riceve il mod. 730 precompilato, e **DEVE** presentare la dichiarazione dei redditi secondo le modalità ordinarie, sempre che non rientri nei casi d'esonero.
- I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio debbono presentare il modello 730 ordinario a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
- Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per il 730 precompilato (**entro il 7 luglio**)
- Il contribuente presenta il mod. 730 corredato della documentazione a supporto ed il CAF, eseguiti i controlli, appone il visto di conformità.
- Sul **visto di conformità**, anche nel caso di presentazione del modello secondo le modalità ordinarie, si applicano le stesse regole previste per il 730 precompilato.

# DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI DEL 730 PRECOMPILATO (1 di 7)

- Qualora il contribuente deleghi l'accesso, il controllo e la trasmissione dei dati della propria dichiarazione precompilata al CAF/professionista, questi, come da **provvedimento del 23/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate**, dovrà provvedere ad inviare la richiesta indicando nel file predisposto per la trasmissione delle deleghe:
  - C.F del contribuente
  - Il reddito complessivo del contribuente risultante dal 730/2015 o Unico PF 2015
  - L'importo esposto al rigo differenza del PL del mod. 730/2015 o RN – Unico PF 2015
  - Il numero e la data della delega
  - Tipologia e numero del documento di identità del richiedente

# DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI DEL 730 PRECOMPILATO (2 di 7)

- La **delega** per l'accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni:
  - codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  - anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
  - data di conferimento della delega;
  - indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni inerenti i dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative
- L'eventuale **revoca** di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità previste per la concessione ed ha un contenuto analogo.
- Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince **la mancata autorizzazione** da parte del contribuente all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

# DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI DEL 730 PRECOMPILATO (3 di 7)

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

**CAFINDUSTRIA**  
EMILIA-ROMAGNA S.P.A.

**DELEGA PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA**

Il sottoscritto: Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale: \_\_\_\_\_  
Nato a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_  
Residente in: \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

**CONFERISCE DELEGA**     **NON CONFERISCE DELEGA(\*)**     **REVOCA DELEGA**  
\*da barrare solo in caso di presentazione della dichiarazione al CAF, ma senza delega di accesso ai dati personali presso l'Ade

**A: CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMAGNA S.P.A.**  
**Codice Fiscale:** 04165140279 – iscritto al n. 36 dell'Albo CAF Agenzia delle Entrate  
**Codice fiscale del Responsabile Assistenza Fiscale del CAF:** BLDLSN60M26A944I  
**Sede Legale:** Via San Domenico n. 4 – Bologna (BO) - **Sede Operativa:** Via Castiglione n. 124 – Bologna (BO)

**ALL'ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E DEGLI ULTERIORI ELEMENTI E DATI CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2015**

**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **Firma (per esteso e leggibile)** \_\_\_\_\_  
x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

---

**INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003**

- **Tipologia dei dati:** CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA S.P.A. tratterà i dati personali, comuni ed eventualmente sensibili, funzionali all'accesso, consultazione e conservazione della dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, e di tutti i dati da questa resi disponibili per la compilazione della dichiarazione per l'anno d'imposta cui si riferisce la delega;
- **Finalità del trattamento:** il trattamento dei dati personali operato da CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA S.P.A. è finalizzato all'accesso, consultazione e conservazione della dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, e di tutti i dati da questa resi disponibili per la compilazione della dichiarazione per l'anno d'imposta cui si riferisce la delega;
- **Modalità del trattamento:** i dati personali verranno trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno conservati sia in un archivio cartaceo sia nella banca dati elettronica a tal uopo predisposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra indicate. I dati così archiviati saranno trattati utilizzando le misure di sicurezza prescritte dal D. Lgs. 196/03, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;
- **Ambito di comunicazione dei dati:** in relazione alle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: - centri servizi e professionisti che operano in nome e per conto di CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA S.P.A., regolarmente nominati responsabili del trattamento;
- **Diritti dell'interessato:** in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento;
- **Titolare del trattamento:** titolare del trattamento dei dati è CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA S.P.A. con sede legale in Bologna, via San Domenico n.4 e sede Operativa in Via Castiglione 124.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
Presto il mio consenso al trattamento dei dati sensibili nei limiti delle operazioni strettamente necessarie per lo svolgimento della delega conferita, dichiarate nell'informativa ex articolo 13 del D. Lgs. 196/2003

**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **Firma (per esteso e leggibile)** \_\_\_\_\_  
x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello.  
Si allega fotocopia del documento di identità del delegante/revocante.

Tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Scadenza: \_\_\_\_\_

CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA S.P.A.

# DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI DEL 730 PRECOMPILATO (4 di 7)

- Il sostituto d'imposta, il CAF e il professionista abilitato, conservano le deleghe acquisite unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti.
- Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
  - numero progressivo e data della delega;
  - codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
  - estremi del documento di identità del delegante.
- L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull'accesso ai documenti anche presso le sedi dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
- L'Agenzia delle Entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, **entro 48 ore dalla richiesta**.

# DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI DEL 730 PRECOMPILATO (5 di 7)

## MODALITA' DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI 730 PRECOMPILATE (CAF o Professionista abilitato)

### Richiesta tramite File:

- Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, di un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l'accesso ai quali è stata acquisita la delega.
- Il *file* è preparato tramite il *software* di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento del 23/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.
- Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate un *file*, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse.

# DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI DEL 730 PRECOMPILATO (6 di 7)

## MODALITA' DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI 730 PRECOMPILATE (CAF o Professionista abilitato)

### Richiesta tramite File (ERRORI – RETTIFICHE E TEMPI DI CONSEGNA)

- In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse non sono consegnati i documenti per i soggetti segnalati.
- Si procede ad un nuovo invio del file contenente i dati corretti.
- È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.
- Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta.
- Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile

# DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI DEL 730 PRECOMPILATO (7 di 7)

## MODALITA' DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI 730 PRECOMPILATE (CAF o Professionista abilitato)

### Richiesta via WEB.

- **In via residuale**, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di *download* dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, nonché dei dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata, come nel caso della richiesta via *file*.
- I documenti richiesti via *web* sono resi disponibili in tempo reale secondo specifiche analoghe a quelli richiesti via *file*.

# VISTO DI CONFORMITÀ (1 di 7)

## Controlli necessari per il rilascio

### Dalla circ. n. 7/E del 26/2/2015

- Con l'apposizione del visto di conformità, viene attestata l'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del D.M. n. 164/1999, ossia *il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.*
- L'apposizione del visto implica la **verifica**:
  - della corrispondenza dell'ammontare delle **ritenute**, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
  - degli attestati degli **acconti** versati o trattenuti;
  - delle **deduzioni dal reddito** non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  - delle **detrazioni d'imposta** non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  - dei **crediti d'imposta** non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  - dell'ultima dichiarazione presentata in caso di **eccedenza d'imposta** per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

# VISTO DI CONFORMITÀ (2 di 7)

## Controlli necessari per il rilascio

- Con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta, **deve essere verificata tutta la documentazione necessaria**, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse.
- In relazione alle **spese ripartite su più annualità**, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta. Qualora il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia, può non essere nuovamente richiesta al contribuente l'esibizione della documentazione.
- **Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente** (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.).
- Pertanto, **il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione** (ad esempio, visure catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all'inquilino, come prescritto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
- Parimenti, **il contribuente non dovrà esibire documenti relativi alle situazioni soggettive** che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell'abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l'applicazione delle detrazioni soggettive di imposta.
- In tali casi, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal contribuente una **dichiarazione sostitutiva** attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d'imposta e delle deduzioni dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità. Al riguardo, il *decreto semplificazioni* ha espressamente previsto l'esclusione della responsabilità del soggetto che presta l'assistenza fiscale.

# VISTO DI CONFORMITÀ (3 di 7)

## Controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria

- Il nuovo testo dell'art. 26 D.M. 164/1999, riguardante il controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché i controlli in ordine alla correttezza del visto di conformità, stabilisce che **la richiesta di documenti e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate viene inviata telematicamente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione oggetto di controllo.**
- In particolare, gli elementi di novità del comma 3-bis, rispetto alla versione previgente, riguardano i destinatari della richiesta e la tempistica di risposta all'Agenzia delle entrate:
  - **la richiesta non è più rivolta al contribuente ma è diretta solo al Caf e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità;**
  - i soggetti destinatari di cui al punto precedente devono provvedere alla **trasmissione telematica dei documenti e dei chiarimenti entro sessanta giorni** e non più entro trenta giorni dalla richiesta
- Il nuovo comma 3-ter prevede che **l'esito del controllo sia comunicato al Caf e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista.** La comunicazione deve contenere i motivi per i quali è avvenuta la rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione, al fine di consentire ai suddetti soggetti, entro i successivi sessanta giorni, di fornire ulteriori chiarimenti o documentazione.
- Infine, il nuovo comma 3-quater prevede **la possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante modello F24.** In tal caso, **l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi.**
- **La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo,** ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973. Si applicano le disposizioni previste con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.

# VISTO DI CONFORMITÀ (4 di 7)


## Conseguenze del visto infedele

- L'art. 6 del *decreto semplificazioni* prevede che i CAF ed i professionisti abilitati siano responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità.
- **In caso di visto infedele, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30 per cento, che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.**
- La responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente **esclusa qualora l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**
- Il Caf e il professionista che riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisano il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre** dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza.
- Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all'Agenzia delle entrate i dati rettificati.
- Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del Caf o del professionista, **la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.**
- Se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lett.b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (**un ottavo del minimo**), mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
- Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l'apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all'errore che configura il visto infedele.
- **Anche in caso di presentazione della dichiarazione modello 730 con le modalità ordinarie (non precompilata) si applica la disciplina sopra esposta**
- **Il contribuente può sempre presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi anche delle modalità del ravvedimento.**

# VISTO DI CONFORMITÀ (5 di 7)

## Comportamento doloso o gravemente colposo

- Non è chiaramente definibile cosa si intenda con il termine “*condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente*”. Resta inteso che:
  - Per le informazioni che il CAF/professionista non può verificare, come la sussistenza o meno delle condizioni soggettive che danno diritto ad agevolazioni, la responsabilità resta in capo al contribuente,
  - Ulteriori informazioni e/o dati sui quali apporre il visto di conformità, debbono essere verificabili sulla base di specifica documentazione
- Un esempio di condotta dolosa può essere la falsificazione o modifica dei documenti da parte del contribuente (modifica delle date di fatture e/o bonifici per beneficiare della detrazione 36-50%)



# VISTO DI CONFORMITÀ (6 di 7)


*In sintesi*

- In caso di apposizione del **VISTO DI CONFORMITÀ “INFEDELE”** da parte del **CAF/professionista abilitato**, è richiesta a quest’ultimo una somma che corrisponde al totale dell’**imposta**, delle **sanzioni** e degli **interessi** che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.  
**NELLA SOSTANZA, IL RISCHIO DELL’ERRORE TRIBUTARIO SI TRASFERISCE INTERAMENTE SULL’INTERMEDIARIO**
- In caso di presentazione di una **DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA** o di una **COMUNICAZIONE ANALOGA** da parte del professionista/CAF entro il **10 novembre** il contribuente deve versare la maggior imposta dovuta e i relativi interessi, mentre la sanzione spetta al CAF/professionista
- Con riferimento ai soggetti che appongono il **visto di conformità ex D.M. n. 164/1999** è richiesto l’**aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa** (non inferiore a **€ 3 milioni**).

# VISTO DI CONFORMITÀ (7 di 7)

*In sintesi*

- Gli esiti dei controlli formali **art. 36-ter D.P.R n.600/73** saranno comunicati al **soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale**, che dovrà eventualmente provvedere al pagamento delle somme indicate.
- **Questa nuova impostazione impone una doppia implicazione:**
  - **Tutela del contribuente** che ha fatto affidamento ad un soggetto esperto per la compilazione del 730
  - **Gravoso onere, per il CAF/professionista**, di verifica dei dati e dei documenti forniti dal contribuente.



# MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO 730/4 TELEMATICO (1 di 7)

- Tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4
- Fanno eccezione l'INPS ed i sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Le società di nuova costituzione o che abbiano continuato a ricevere i 730-4 in formato cartaceo direttamente dai CAF, devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2016, la propria utenza telematica o quella di un intermediario incaricato, per la ricezione dei dati indicati nel 730-4
- Non sono tenuti a ripresentare la comunicazione i sostituti che a partire dal 2011 hanno già adempiuto a tale obbligo, a meno che non debbano variare i dati già comunicati in precedenza

# MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO 730/4 TELEMATICO (2 di 7)

- **QUALE MODELLO UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE**
- Il modello da utilizzare varia a seconda che si tratti di una nuova utenza telematica o della modifica di una già esistente

- **CU 2016 (Quadro CT)**



Esclusivamente quei sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall' Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

- **Modulo Gestione del flusso dei mod. 730/4**



Sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 o che debbano comunicarne l'annullamento o la sostituzione

scaricabile dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

# MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO 730/4 TELEMATICO (3 di 7)

- IL QUADRO CT DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

**CERTIFICAZIONE UNICA 2016**  
agenzia entrate

**QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE**

Codice Fiscale

Numero di cellulare

Indirizzo di posta elettronica

**SEZIONE A**

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto

Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE  UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL  Codice sede Entratel

**SEZIONE B**

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato

Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario incaricato 1

Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato 2

Numero di cellulare dell'intermediario incaricato 3

Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato 4

alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

FIRMA DEL SOSTITUTO

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO 730/4 TELEMATICO (4 di 7)

- IL QUADRO CT:
- Sezione dati del sostituto d'imposta: è necessario indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica
- Sezione A: il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti, che hanno presentato il modello 730, siano resi disponibili presso la **propria utenza telematica.**
- Sezione B: compilazione **alternativa alla sezione A;** riservata all'**indicazione dei dati dell'intermediario abilitato prescelto.**
  - i sostituti d'imposta possono richiedere che il flusso dei modelli 730-4 dei propri dipendenti, venga depositato **presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario incaricato.**
  - Si dovrà procedere con la compilazione della sezione B anche quando si intenda far pervenire i modelli 730-4 delle società appartenenti ad un gruppo, presso l'utenza telematica di un'altra società appartenente allo stesso gruppo.

# MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO 730/4 TELEMATICO (5 di 7)

- **MODULO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **Quadro A:** è compilato dai sostituti d'imposta che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 presso la propria utenza telematica.
- Diviso in due sezioni, fra loro alternative:
  - la **Sezione I** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta abilitati al Servizio Fisconline, che, per esercitare la scelta, barrano solo la casella presente nella sezione;
  - la **Sezione II** è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel che, oltre a barrare la casella presente nella sezione, devono anche indicare il "Codice sede Entratel", che genericamente per la sede principale dovrebbe essere - Sede: 000.

## QUADRO A

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto

### SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline

### SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

Codice sede Entratel

# MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO 730/4 TELEMATICO (6 di 7)

- **MODULO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **Quadro B:** va compilato dai sostituti d'imposta che richiedono l'invio dei modelli 730-4 presso l'indirizzo telematico di un intermediario abilitato.
  - oltre a barrare la casella presente nella sezione, occorre riportare il codice fiscale dell'intermediario incaricato, il suo codice Entratel e, obbligatoriamente, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario stesso.
- **Se è compilato il quadro B, è sempre necessario compilare anche la successiva sezione "Delega".**

DELEGA	DELEGA DEL SOSTITUTO
	Il sottoscritto sostituto d'imposta codice fiscale <input type="text"/> delega l'intermediario
	codice fiscale <input type="text"/> alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4,
	dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.
	FIRMA DEL SOSTITUTO <input type="text"/>

# MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO 730/4 TELEMATICO (7 di 7)

MODULO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI  
RELATIVI AI 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

## COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA:

- il campo deve essere compilato per comunicare la **variazione di uno o più dati di una precedente comunicazione che si chiede di sostituire**. In tale caso, è necessario indicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire.

COMUNICAZIONE  
SOSTITUTIVA

Protocollo precedente comunicazione da sostituire

## REVOCA DELLA COMUNICAZIONE:

- la revoca può essere richiesta esclusivamente nel caso di cessazione dell'attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d'imposta.

REVOCA DELLA  
COMUNICAZIONE

Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione  
sia revocata a seguito di cessazione dell'attività

Partita IVA del sostituto  
cessata

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 (1 di 4)

- Il contribuente **è tenuto** a presentare la dichiarazione (mod.730 o mod. UNICO):
  - se ha conseguito redditi nell'anno 2015 e non rientra nei casi di esonero
  - se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta
  - se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca
  - se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.
- La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2015.

# SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 (2 di 4)

## CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. <i>L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.</i>	
TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	

# SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 (3 di 4)

## CASI DI ESONERO CON LIMITI DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.  
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze <sup>(*)</sup> )	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.500	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

(\*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.  
(\*\*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

# SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 (4 di 4)

In linea generale è esonerato dalla presentazione del modello dichiarativo:

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:


Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
<u>ritenute</u>	=
importo non superiore a euro 10,33	

(\*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

# SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA (1 di 3)

- Dal 2015 ai sensi dell'art. 4 comma 4, D.Lgs. N.175/2014 (cd. "Decreto Semplificazioni") anche il contribuente senza sostituto d'imposta può presentare dichiarazione dei redditi utilizzando alternativamente:
  - Mod. 730/2016 precompilato, direttamente o tramite delega
  - Mod. 730/2016 in forma ordinaria
- È possibile avvalersi di tale possibilità sia nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito che un debito.



# SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

## (2 di 3)

### DICHIARAZIONE A DEBITO:


- Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà alternativamente:
  - Trasmettere in via telematica il mod. F24 all'Agenda delle Entrate
  - Consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento il mod. F24 compilato (il termine cui fare riferimento per i soggetti IRPEF è il 16 giugno o il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%)

### DICHIARAZIONE A CREDITO:

- I rimborsi saranno eseguiti dall'Agenda delle Entrate mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, fornito dal contribuente, che avrà effettuato richiesta:
  - Online: tramite specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenda
  - Direttamente presso qualsiasi ufficio dell'Agenda delle Entrate

# SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

## (3 di 3)



IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF (1 DI 3) QUADRO RM

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2016 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. UNICO PF 2016** se hanno percepito nel 2015:
  - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
  - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
  - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
  - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
  - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
- Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2015.
- I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2016, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

# REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF (2 DI 3) QUADRO RT

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2016 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RT del Mod. UNICO PF 2016**, se nel 2015 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
- Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2015 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
- Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2015 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

# REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF (3 DI 3) QUADRO RW

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2016 devono, inoltre, presentare:

- **il modulo RW del Mod. UNICO PF 2016**, se nel 2015 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).
- I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO PF 2016, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.
- Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. UNICO PF 2016.

## RETTIFICA DEL MODELLO 730

- MODELLO 730 RETTIFICATIVO

Quando il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che presta assistenza fiscale, glielo comunica per permettergli l'elaborazione del modello 730 rettificativo

- MODELLO 730 INTEGRATIVO

Quando il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, sono previste più modalità di integrazione della dichiarazione a seconda delle tipologie delle modifiche da apportare

# RETTIFICA DEL MODELLO 730

## INTEGRATIVO CON CODICE 1

- **Integrazione che comporta maggior credito, minor debito o imposta invariata**
- Il contribuente presenta i nuovi documenti al CAF entro il **25 ottobre**
- Deve essere sempre essere trasmesso dal CAF o dall'intermediario abilitato, responsabile di ogni ritenuta, deduzione o detrazione in esso contenuta
- La scadenza di trasmissione all'Agenzia è il **10 novembre**, con le stesse modalità previste per la trasmissione del 730/4 ordinario
- **ALTERNATIVA –**
  - correttiva nei termini con modello UNICO PF, se presentato entro il 30 settembre (a credito)
  - dichiarazione integrativa a favore con modello UNICO PF, se presentato entro il 30 settembre dell'anno successivo

# RETTIFICA DEL MODELLO 730

## INTEGRATIVO CON CODICE 2 / 3

- **COD. 2 - Integrazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta**
  - Il contribuente presenta i nuovi documenti al CAF entro il **25 ottobre**
  - Deve contenere tutti i dati del 730 originario, ad eccezione del riquadro riguardante il sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio
- **COD. 3 – Integrazione sia in relazione ai dati del sostituto d'imposta e che comporta maggior credito, minor debito o imposta invariata**
  - Per il resto vale quanto già detto per il codice 1

# RETTIFICA DEL MODELLO 730

## Integrazione che comporta un minor credito o un maggior debito

- Deve essere utilizzato il modello UNICO PF:
  - entro il 30 settembre (correttiva nei termini) – se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta (art. 13 D. Lgs. N. 472/1997 - 3,75%) – ravvedimento operoso
  - entro il 30 settembre dell'anno successivo (dichiarazione integrativa) - se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta (3,75%) – ravvedimento operoso
  - entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta (art. 2 co. 8 DPR 322/1998) – ravvedimento operoso

# MODULO II

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

- LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL MODELLO 730/2016
  - FRONTESPIZIO
  - QUADRO A
  - QUADRO B
  - QUADRO C
  - QUADRO D
  - QUADRO E
  - QUADRO G
  - QUADRO K
  - APPENDICE

# Le principali novità contenute nel modello 730/2016 (1 di 5)

- *è possibile inviare la comunicazione dell'amministratore di condominio unitamente al modello 730 pertanto è stato inserito il quadro K; nel modello e nel frontespizio del modello è stata prevista la possibilità di indicare che è compilato anche tale quadro;*
- *è stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto in luogo degli estremi di registrazione del contratto;*
- *è stata prevista la possibilità di destinare il due per mille dell'Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;*
- *è stato eliminato il rigo C4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per l'anno d'imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme;*

# Le principali novità contenute nel modello 730/2016 (2 di 5)

- è passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
- è riconosciuta un'esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia;
- *passa da 640 a 960 euro all'anno l'importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all'importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR);*

# Le principali novità contenute nel modello 730/2016 (3 di 5)

- *è riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;*
- *è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;*
- *è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016;*
- *sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;*

# Le principali novità contenute nel modello 730/2016 (4 di 5)

- *è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;*
- *è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;*
- *è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;*
- *è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;*
- *è riconosciuta una detrazione del 65 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;*

# Le principali novità contenute nel modello 730/2016 (5 di 5)

- passa da 2.065 a 30.000 euro annui l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26 per cento;
- *in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d'imposta (rigo G11) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro;*
- è riconosciuta la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l'Imu, anche per l'Imi e l'Imis;
- è riconosciuta l'esenzione dall'Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

# IL FRONTESPIZIO (1 di 6)

Il frontespizio del mod. 730/2016 non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso anno tranne che per l'inserimento della nuova casella "Quadro K" per la comunicazione dell'amministratore di condominio.

CONTRIBUENTE									
Dichiarante		Coniuge dichiarante		Dichiarazione congiunta			Rappresentante o tutore		
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				NOME				SESSO (M o F)	
DATI DEL CONTRIBUENTE									
DATA DI NASCITA			COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)		TUTELATO/A MINORE	
GIORNO	MESE	ANNO						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# IL FRONTESPIZIO (2 di 6)

- Confermata l'unificazione al 1° gennaio della data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali comunali e regionali

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	Casi particolari add.le regionale <input type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	

- Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2015". Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2016.
- Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

**L'art.8, D.Lgs. n.175/14, ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, il co.5,art.50, D.Lgs. n.446/97, unificando al 1° gennaio (come già avviene per l'addizionale comunale), al posto del 31 dicembre, la data del domicilio fiscale utile per l'individuazione delle Regione a cui versare l'addizionale regionale.**

# IL FRONTESPIZIO (3 di 6)

## COMPILAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE

DOMICILIO FISCALE AL 1° gennaio 2015



A partire da 3/11/2014 → **VECCHIO**

Entro 2/11/2014 → **NUOVO**

DOMICILIO FISCALE AL 1° gennaio 2016



A partire da 3/11/2015 → **VECCHIO**

Entro 2/11/2015 → **NUOVO**

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# IL FRONTESPIZIO (4 di 6)

## FAMILIARI A CARICO

- Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2015 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	
<b>BARRARE LA CASELLA</b> C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<sup>1</sup> C CONIUGE	4	5			
	2	F1 PRIMO FIGLIO <sup>3</sup> D			6	7	8
	3	F <sup>2</sup> A D					
	4	F A D					
	5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

# IL FRONTESPIZIO (5 di 6)

- Già a partire dal mod. 730/2014 nel riquadro “DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO “ è stata predisposta la casella da barrare in caso di dipendente che non ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio;
- L’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere alla c.d. dichiarazione semplificata è stato introdotto **dall’articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013** (c.d. “Decreto Fare”). Il mod. 730 può essere presentato al CAF o a un professionista, **sia nell’ipotesi in cui emerga un credito da rimborsare, sia in presenza di un debito d’imposta da versare**. È sufficiente barrare la casella “730 dipendenti senza sostituto”

DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO <small>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</small>						
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE		
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.	
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE
<input type="checkbox"/> MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO						

# IL FRONTESPIZIO (6 di 6)

## NEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (MOD. 730-3)

- Come nei 730/2014 e 2015, in caso di **credito** il rimborso è erogato dall'Agenzia delle Entrate, dopo l'evidenza nel **rigo 164** del prospetto di liquidazione Modello 730-3
- In caso di **debito** (**rigo 162**), il soggetto che presta l'assistenza fiscale, alla luce delle vigenti disposizioni normative dovrà, alternativamente:
  - trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento ed il contribuente in tal caso dovrà fornire al CAF/professionista abilitato: la delega di addebito per il pagamento delle imposte o le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).
  - consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO				
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto		<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
			,00	,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righe da 231 a 245			
			,00	,00
				CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)			
				,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari) <input type="checkbox"/> Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborsi di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni). L'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto.			
				,00


## Quadro A – REDDITI DEI TERRENI (1 di 3)

- LE PRINCIPALI MODIFICHE CHE INTERESSANO IL QUADRO A:
  - ULTERIORE RIVALUTAZIONE SU REDDITO DOMINICALE E AGRARIO
  - ESENZIONE IMU TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI E UBICATI NEI COMUNI DELLE “ISOLE MINORI”

## Quadro A – REDDITI DEI TERRENI (2 di 3)

### ULTERIORE RIVALUTAZIONE SU REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

- L'art. 7, comma 4, D.L. n.91/2014 prevede una ulteriore rivalutazione dei terreni agricoli nelle seguenti misure:
  - Anni d'imposta **2013 e 2014** → **15%**
  - Anno d'imposta **2015** → **30%**
  - A decorrere dall'anno d'imposta **2016** → **30%**
- L'ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni agricoli posseduti e condotti **da coltivatori diretti/IAP** iscritti nella previdenza agricola è stata del **5% per gli anni 2013 e 2014, del 10% per il 2015, mentre sarà 0% per il 2016.**
- L'ulteriore rivalutazione va applicata all'importo risultante dalla rivalutazione "ordinaria" (70% per il reddito agrario e dell'80%, per il reddito dominicale)



## Quadro A – REDDITI DEI TERRENI (3 di 3)

### ESENZIONE IMU TERRENI MONTANI, PARZIALMENTE MONTANI E SITUATI NELLE ISOLE MINORI

ART. 1, comma 1, D.L. n.4/2015, ha disposto che l'esenzione IMU prevista dalla lettera h) del comma 1, art. 7, D.Lgs. N. 504/92, va applicata ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati:

- ubicati nei comuni classificati totalmente montani
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP ubicati nei comuni parzialmente montani
- Ubicati nei Comuni delle “isole minori” di cui all'Allegato A, Legge n. 448/2001

# RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (1 di 6)

## conferme

### REDDITI FONDIARI

- a seguito dell'introduzione dell'IMU dal periodo di imposta 2012 e successive modifiche alla sua disciplina nel corso del 2013 (DL. 54, 102, 133 del 2013 e legge stabilità 2014 - Legge 147/2013 -) a causa dell'**effetto «sostitutivo» dell'IRPEF** e addizionali, previsto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 23/2011 per gli immobili non locati o affittati.

Immobili assoggettati ad IMU	<b>Sì</b> effetto sostitutivo e <b>NON</b> imponibili IRPEF
Immobili esenti IMU	<b>No</b> effetto sostitutivo ed imponibili IRPEF

# RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (2 di 6)

## conferme

- L'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
- Il termine "beni non locati" ricomprende sia i fabbricati che i terreni. Di fatto, tali immobili non rientrano nel reddito complessivo.
- Fa eccezione l'immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento
- L'effetto sostitutivo dell'IMU si produce sui redditi fondiari provenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati.

# RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (3 di 6)

## conferme

- **L'articolo 8, comma 1, D.Lgs. nr. 23/2011**  
prevede, infatti, che l'IMU: «...sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai **beni non locati**, fatto **salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo.**»
- Continuano a **non** godere dell'effetto sostitutivo, con **conseguente assoggettamento anche alle ordinarie imposte dirette**, i redditi indicati nell'articolo 9, comma 9, D.Lgs. 23/2011, ossia:
  - redditi agrari;
  - redditi fondiari (locati) diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
  - redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 TUIR;
  - redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES.
  - Gli immobili esenti da IMU sono comunque assoggettati alle imposte dirette e relative addizionali, **ove dovute** (circolare n. 3/DF/2012 e con circolare n. 5/E/2013).

# RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (4 di 6)

## conferme

- Nel 2015 l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze non hanno scontato l'IMU. Ai fini IRPEF, il reddito è pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, con deduzione pari alla rendita (prospetto di liquidazione)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI															
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI															
	1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					GIORNI	%									
B1		560 ,00		1	365	100						<input type="checkbox"/>	A944		

- Rendita catastale rivalutata: € 560 x 1,05 = 588

RIEPILOGO DEI REDDITI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI		,00		,00
2	REDDITI AGRARI		,00		,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		,00		,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		,00		,00
5	ALTRI REDDITI		,00		,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		,00		,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)		588	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO		588	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)		588	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI		,00		,00
14	REDDITO IMPONIBILE		,00		,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00		,00
16	IMPOSTA LORDA		,00		,00

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (5 di 6)

## conferme

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

### ABITAZIONE PRINCIPALE ESENTE IRPEF:

- Non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, avendo scontato l'IMU:
- le pertinenze dell'abitazione principale diverse da quelle assimilate ai fini IMU all'abitazione principale.
- le abitazioni di lusso (cat. A1, A8, A9)

'2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2015, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%							
B1	,00					,00	<input type="checkbox"/>				

Rigo 148 del prospetto di liquidazione:

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00
149	Residuo deduzione somme restituite	,00	,00

# RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (6 di 6)

## conferme

### FABBRICATI AD UTILIZZO “PROMISCUO”

- se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il **codice di utilizzo '11'** (locazione in regime di libero mercato) o il **codice '12'** (locazione a canone “concordato”);
- Nel caso in cui la **rendita catastale rivalutata sia inferiore al reddito effettivo**, **l'immobile verrà considerato locato**, e soggetto quindi sia ad IMU che ad IRPEF e relative addizionali.
- Il soggetto che presta assistenza fiscale provvederà ad indicare tale reddito a rigo 3, Mod. 730-3. In caso di cedolare secca rigo 6, Mod. 730-3

RIEPILOGO DEI REDDITI		<sup>1</sup> DICHIARANTE	<sup>2</sup> CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00



# QUADRO B – CEDOLARE SECCA (1 di 4)

## conferme

- Per l'anno 2015, per i fabbricati locati con opzione per la **cedolare secca**, è confermata l'**aliquota del 10%** da applicare sull'intero canone percepito, per i **contratti di locazione "concordati"**, ossia stipulati sulla base di accordi appositi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.
- L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione

# QUADRO B – CEDOLARE SECCA (2 di 4)

## conferme

### IMPOSTE DOVUTE CON IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

TIPO DI CONTRATTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTE NON DOVUTE
per i contratti di locazione a canone libero	21% del canone annuo stabilito dalle parti	Irpef Addizionale regionale e Addizionale comunale <i>(per la parte derivante dal reddito dell'immobile)</i> Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione) Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe)
per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)</li> <li>nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*)</li> <li>nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi</li> </ul>	10% del canone annuo per il quadriennio 2014-2017  15% dal 2018	
Resta l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione		

(\*) *Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.*

# QUADRO B – CEDOLARE SECCA (3 di 4) conferme

- Regime della c.d. **cedolare secca** (aliquote 21% o 10%)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%							
B1	,00	3/8			3	,00		<input type="checkbox"/>			

- immobili locati in regime di **libero mercato** (codice utilizzo 3)  
 Si applica l'aliquota del **21%** sul totale del canone annuo percepito
- immobili situati in uno dei comuni ad alta densità abitativa, concessi  
 in locazione a **canone concordato** (codice utilizzo 8)  
 Si applica l'aliquota del **10%** sul totale del canone annuo percepito

# QUADRO B – CEDOLARE SECCA (4 di 4) conferme

- Viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati locati con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo

RIEPILOGO DEI REDDITI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI		,00		,00
2	REDDITI AGRARI		,00		,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		,00		,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		,00		,00
5	ALTRI REDDITI		,00		,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		,00		,00
7	reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)		,00		,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
81	CEDOLARE SECCA DOVUTA		,00		,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00		,00
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2014		,00		,00

- 21% o 10% dell'imponibile indicato al rigo 6 del PDL 730-3

# QUADRO B – IMMOBILI LOCATI A TASSAZIONE ORDINARIA (1 di 2) conferme

- **Nessuna novità** rispetto alla tassazione degli immobili locati a tassazione ordinaria, che resta a scaglioni progressivi

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	3		5	6	7	8	9	11	12
			UTILIZZO	POSSESSO							
B1	,00	3/8			1/4			<input type="checkbox"/>			

- **REDDITO IMPONIBILE** ➔ **MAGGIORE TRA**
  - ➔ Rendita catastale rivalutata
  - ➔ Canone annuo ridotto del 5%

■ riduzione del 30 per cento del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:

- il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “concordato” sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8);
- l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8)

- **CODICE 1 - 95%** del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**
- **CODICE 4 - 65%** del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

# QUADRO B – IMMOBILI LOCATI A TASSAZIONE ORDINARIA (2 di 2) conferme

RIMANE L'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE II - QUADRO B RIPIRTANDO GLI ESTREMI DI REGISTRAZIONE O IL *CODICE IDENTIFICATIVO*, **SE NELLA SEZIONE I:**

- È BARRATA LA CASELLA DI COLONNA 11 “CEDOLARE SECCA”
- SONO INDICATI I CODICI 8 O 12 IN COLONNA 2
- L'IMMOBILE È SITUATO NELLA REGIONE ABRUZZO ED È DATO IN LOCAZIONE A SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, LE CUI ABITAZIONI SIANO STATE DISTRUTTE O DICHIARATE INAGIBILI (CODICE 14 IN COLONNA 2)

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE									
N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione dichiarazione IC/IMU	Stato di emergenza
			SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO					
B11									
B12									
B13									

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# QUADRO C - IL BONUS IRPEF (1 di 6)

- Con il **DL 66/2014** è riconosciuto un credito, “**BONUS IRPEF**”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, BONUS reso strutturale dall’**art. 1, c. da 12 a 15, Legge di Stabilità 2015**.
- Presupposto al riconoscimento del bonus è che l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente al netto delle detrazioni per lavoro dipendente sia positiva.
- Per l’anno **2015** l’importo del credito è di **960 euro** per i possessori di reddito complessivo **non superiore a 24.000 euro**;
- in caso di superamento del predetto limite, il credito **decrese fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.**
- Erogato dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili).
- Rapportato al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell’anno.

1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:  
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;  
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

## QUADRO C - IL BONUS IRPEF (2 di 6)

- **EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF:**

Il sostituto d'imposta è chiamato ad effettuare il:

- **calcolo credito spettante:** in base al reddito complessivo rapportato al periodo di lavoro dell'anno;
  - **calcolo importo bonus:** da erogare mensilmente in ciascun periodo di paga;
- Circolare AdE n.8/E del 28/04/2014 e n. 9 del 14/05/2014 e successivamente la Circolare n. 22 dell'11/07/2014



Il comma 1-*bis* citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all'importo del reddito complessivo.

## QUADRO C - IL BONUS IRPEF (3 di 6)

### • CALCOLO DEL CREDITO SPETTANTE:

- Come previsto dall'*articolo 1 del DL 66/2014* - per prima cosa, va effettuata una valutazione del reddito complessivo annuo del lavoratore, per stabilirne il diritto al bonus. Vanno considerate tutte le fonti di reddito percepite dal dipendente nel corso del 2015.
- In caso di **reddito compreso fra 8.000 e 24.000 euro**, il bonus 2015 sarà pieno.
- Se  $24.000 \leq \text{reddito} \leq 26.000$  euro, il bonus diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi.
- In questo caso la formula da applicare è: 
$$\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$$
- Per stabilire il bonus, il risultato ottenuto va moltiplicato per 960 €

\*\*Al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze ma considerando i redditi assoggettati a cedolare secca

# QUADRO C - IL BONUS IRPEF (4 di 6)

Legge Stabilità 2015

- Non va considerata l'eventuale quota maturanda di TFR liquidata mensilmente al lavoratore (p.to 477 della CU)
- Va considerato l'intero reddito percepito dai lavoratori/docenti, ricercatori rientrati dall'estero senza tener conto dell'agevolazione riconosciuta (p.ti 466-469 della CU)

- **ESEMPIO DI CALCOLO BONUS IRPEF REDDITO TRA 24.000 E 26.000 €:**

- Lavoratore dipendente che nel 2015 ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 25.530 ed abitazione principale euro 950:
- Si applica la formula:
- Reddito complessivo:  $25.530 - 950 = 24.580$  euro
- $(26.000 - 24.580) / 2.000 = 0,71$
- $960 \times 0,71 = 681,60$  (bonus irpef spettante)

# QUADRO C - IL BONUS IRPEF (5 di 6)

## IL BONUS IRPEF NELLA CU

- All'interno della sezione "detrazioni e crediti" del modello di Certificazione Unica, sono evidenziati gli importi relativi al "bonus 80 euro" (punti da 391 a 393 - "Credito bonus Irpef")

CREDITO BONUS IRPEF		
Codice bonus 391	392	Bonus non erogato 393

- Casella 391**
  - Codice 1** - il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte
  - Codice 2** - il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte
- Casella 392** - viene indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente
- Casella 393** - va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non  
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.

il punto 391 va sempre compilato, anche nei casi in cui il sostituto non ha riconosciuto il *bonus* per mancanza dei requisiti previsti dalla norma oppure nei casi in cui non lo ha erogato perché, ad esempio, il dipendente vi ha rinunciato.

## QUADRO C - IL BONUS IRPEF (6 di 6)

- Se un lavoratore percepisce altre fonti di reddito oltre quelli derivanti da un contratto di lavoro dipendente è possibile che dal loro cumulo, nell'anno d'imposta 2015, superi la soglia dei 26.000 euro
- Il superamento della soglia massima non dà diritto al bonus, che se viene comunque erogato dal sostituto d'imposta (non possedendo informazioni su altri redditi percepiti dal dipendente), impone l'obbligo di presentazione della **dichiarazione dei redditi 2016** per procedere alle **operazioni di conguaglio**.
- Il contribuente è comunque tenuto a dare al sostituto d'imposta tutte le informazioni sui redditi diversi da quelli erogati dal sostituto, in modo da permettere il calcolo su dati certi.

Circolare n. 8/E

### 6. IL CREDITO NON SPETTANTE

Fermo restando che i sostituti d'imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

# QUADRO C – MOD. 730 (1 di 8)

- Il quadro C del mod. 730/2016 ha subito alcune modifiche rispetto all'anno precedente

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									Casi particolari
1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016)	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016)	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016)	
C1		,00	C2		,00	C3		,00	
C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016)				Lavoro dipendente			Pensione	
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE									
C6	Assegno del coniuge	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)	C7	Assegno del coniuge	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)	C8	Assegno del coniuge	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)	
		,00			,00			,00	
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF									
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2016)				C10	RITENUTE ADD.LE REGIONALE (punto 22 CU 2016)			
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
C11	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2015 (punto 26 CU 2016)				C12	RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2015 (punto 25 CU 2016)			
SEZIONE V - BONUS IRPEF									
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016)	TIPOLOGIA ESENZIONE	PARTE REDDITO ESENTE	QUOTA TFR				
SEZIONE VI - ALTRI DATI									
C15	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 453 CU 2016)				C16	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 451 CU 2016)			

Novità colonne 3 e 4 - Redditi esenti e colonna 5 – Quota TFR

Per il 2015 non è prevista la detassazione sui premi di produttività con conseguente eliminazione del rigo C4

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# QUADRO C – MOD. 730 (2 di 8)

- Il rigo C14 deve essere obbligatoriamente compilato da tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei rigi da C1 a C3)

SEZIONE V - BONUS IRPEF									
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016)	TIPOLOGIA ESENZIONE	PARTE REDDITO ESENTE	QUOTA TFR				
	1/2								

**Codice 1** - il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte

**Codice 2** - il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte

- In caso di codice 1 indicato in col. 1, riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica 2015**
- In nessun caso, invece, deve essere riportato** nel rigo C14 col.2 del modello 730, l'importo del bonus **riconosciuto ma non erogato**, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica**.

# QUADRO C – MOD. 730 (3 di 8)

- ESEMPI DI COMPILAZIONE C14:

Bonus IRPEF riconosciuto al dipendente ed erogato tutto o in parte

SEZIONE V - BONUS IRPEF											
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)	<sup>1</sup> 1	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016)	<sup>2</sup> 960	,00	TIPOLOGIA ESENZIONE	<sup>3</sup>	PARTE REDDITO ESENTE	<sup>4</sup> ,00	QUOTA TFR	<sup>5</sup> ,00

Bonus IRPEF non riconosciuto al dipendente, ovvero riconosciuto ma non erogato neanche in parte

SEZIONE V - BONUS IRPEF											
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)	<sup>1</sup> 2	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016)		,00	TIPOLOGIA ESENZIONE	<sup>3</sup>	PARTE REDDITO ESENTE	<sup>4</sup> ,00	QUOTA TFR	<sup>5</sup> ,00

# QUADRO C – MOD. 730 (4 di 8)

- COMPILAZIONE DEL RIGO C14 NEL CASO DI REDDITI ESENTI**

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del Bonus Irpef concorrono anche le quote di reddito esenti da IRPEF previste per i lavoratori/ricercatori, docenti rientrati dall'estero.

Tali contribuenti dovranno compilare le nuove colonne 3 e 4 del rigo C14 indicando:

- a colonna 3 il codice indicato nel p.to 466 della CU 2016
- a colonna 4 l'importo indicato nel p.to 467 della CU 2016

SEZIONE V - BONUS IRPEF									
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016)	TIPOLOGIA ESENZIONE	PARTE REDDITO ESENTE	QUOTA TFR				

ALTRI DATI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI		REDDITO FRONTALIERI	
Trattenuto	Sospeso	Reddito netto	Trattenuto	Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato		
451	452	453	454	455	456		
CAMPIONE D'ITALIA				REDDITI ESENTI			
Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione	codice	ammontare	codice	ammontare	
457	458	459	466	467	468	469	
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO				Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Quota TFR	
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		475	476	477		

# QUADRO C – MOD. 730 (5 di 8)

- COMPILAZIONE DEL RIGO C14 NEL CASO DI QUOTE DI TFR LIQUIDATE IN BUSTA PAGA**

Alla verifica del limite di reddito complessivo per la spettanza del Bonus Irpef non concorre la quota maturanda di TFR liquidata in busta paga, su richiesta del lavoratore, a partire dal 1° marzo 2015. I contribuenti che si trovano nella situazione sopradescritta dovranno compilare la nuova colonna 5 del rigo C14 indicando l'importo esposto al p.to 477 della CU 2016

SEZIONE V - BONUS IRPEF										
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)	1	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016)	2	TIPOLOGIA ESENZIONE	3	PARTE REDDITO ESENTE	4	QUOTA TFR	5
				,00				,00		,00

ALTRI DATI	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI		REDDITO FRONTALIERI		
	Trattenuto	Sospeso	Reddito netto	Trattenuto	Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	
	451	452	453	454	455	456	
	CAMPIONE D'ITALIA			REDDITI ESENTI			
	Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione	codice	ammontare	codice	ammontare
	457	458	459	466	467	468	469
	INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO			Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Quota TFR	
	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		475	476	477	
	472	474					

## QUADRO C – MOD. 730 (6 di 8)

- **Compilazione C14 - In presenza di più modelli di Certificazione Unica (CU):  
CASO 1)**

In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:

**Colonna 1:** va riportato il codice 1 se in almeno uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391.

**Colonna 1:** va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;

**Colonna 2:** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati.

### CASO 2)

In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne 1 e 2 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 391 e 392 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.

### CASO 3)

In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne 1 e 2 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

## QUADRO C – MOD. 730 (7 di 8)

- Nel rigo 66 del mod. 730-3 verrà indicato l'importo del bonus IRPEF effettivamente spettante, calcolato sulla somma dei redditi: rigo 11 + rigo 6 – rigo 7

66	Bonus IRPEF spettante	,00	,00
----	-----------------------	-----	-----

Se il bonus non spetta, tale rigo non risulterà compilato

- Se il bonus IRPEF riconosciuto dal datore di lavoro fosse inferiore a quello effettivamente spettante, risulterà compilato il rigo 67 del mod. 730-3:

67	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione	,00	,00
----	---	-----	-----

- Se il bonus IRPEF riconosciuto dal datore di lavoro risultasse maggiore di quello spettante o totalmente non spettante, risulterà compilato il rigo 68 del mod. 730-3:

68	Restituzione Bonus IRPEF non spettante	,00	,00
----	--	-----	-----

# QUADRO C – MOD. 730 (8 di 8)

- **Rigo C15 – Contributo di solidarietà**
- **L'art. 2, comma 2, D.L. n.138/2011** interessa **SOLO** la parte di reddito eccedente € 300.000 lordi annui che trova capienza nei redditi diversi da quello di pensione che è già stato assoggettato al contributo “pensioni”.
- Nel rigo C15 va riportato, oltre all'eventuale contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro, anche il reddito al netto del contributo pensioni (già trattenuto)

SEZIONE VI - ALTRI DATI			
C15	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 453 CU 2016)	1	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 451 CU 2016)
			2
		,00	,00

ALTRI DATI	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI	
	Trattenuto	Sospeso	Reddito netto	Trattenuto
451		452	453	454

# QUADRO D – MOD. 730 (1 di 4)

- La compilazione del quadro D non presenta particolari novità:

QUADRO D ALTRI REDDITI									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE		TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE		
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI		,00		D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE		,00	
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO			TIPO DI REDDITO	REDDITI				
D4	REDDITI DIVERSI					SPESE			
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE								
SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA									
	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE		
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari			,00	,00	,00			
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata			,00					

# QUADRO D – MOD. 730 (2 di 4)

- Anche per il 2015 i sostituti d'imposta devono comunicare tramite la **CU 2016** i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi corrisposti nel corso del 2015.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI				
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1			
DATI FISCALI				
	Anno 2	Anticipazione 3 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
		Ritenute a titolo d'imposta 10	Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12
		Addizionale regionale a titolo d'imposta 13	Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15
		Addizionale comunale a titolo d'imposta 16	Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18
		Ritenute operate anni precedenti 19	Spese rimborsate 20	Ritenute rimborsate 21

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# QUADRO D – MOD. 730 (3 di 4)

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 – LAVORO AUTONOMO  
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2016

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

IL MODELLO 730/2016 – L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# QUADRO D – MOD. 730 (4 di 4)

- Come già avvenuto lo scorso anno, in caso di mod. 730 precompilato, i dati contenuti nella CU saranno già presenti nei righi interessati del quadro D, da D3 a D6

	TIPO DI REDDITO	REDDITI					
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
D4	REDDITI DIVERSI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<b>SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA</b>							
	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# QUADRO E – MOD. 730

- **LE NOVITA' DEL QUADRO E:**

## **SPESE DI ISTRUZIONE**

Nel corso del 2015 la Legge n. 107/2015 prima e la Legge di Stabilità 2016 con effetto retroattivo poi hanno modificato la disciplina delle spese di istruzione.

## **SPESE FUNEBRI**

La Legge di Stabilità 2016, con effetto retroattivo dal 2015, ha:

- aumentato il limite massimo detraibile ad € 1.550,00 per decesso
- Ha esteso la detraibilità delle suddette spese, non richiedendo più che intercorra un rapporto di parentela tra deceduto e contribuente che sostiene la spesa.

## **RESTITUZIONE SOMME SOGGETTO EROGATORE**

E' stato introdotto il nuovo rigo E33 che accoglierà le somme che nel 2015 sono state restituite al soggetto erogatore.

# LE NOVITA' DEL QUADRO E – (1 di 4)

## Spese di istruzione

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016, per l'indicazione delle spese di istruzione nei righi da E8 a E12 vanno utilizzati **due distinti codici**:

- **il nuovo codice 12** per le spese di frequenza alle scuole **dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione;
- **il codice 13** per le spese di frequenza di **università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria**, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

# LE NOVITA' DEL QUADRO E – (2 di 4)

## Spese di istruzione

### CODICE 12

- Con il suddetto codice vanno indicate le spese sostenute per la frequenza di scuole **dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione (art. 1, Legge 10 marzo 2000, n. 62)
- Il **limite massimo di spesa**, per alunno è pari a **400,00 euro** all'anno.
- Nel caso di più figli a carico, sarà necessario compilare un rigo per ciascun figlio nel limite dei 400,00 euro annui.

<b>E8</b>	ALTRE SPESE	<i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>	CODICE SPESA <input type="text"/>	,00
<b>E9</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA <input type="text"/>	,00
<b>E10</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA <input type="text"/>	,00
<b>E11</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA <input type="text"/>	,00
<b>E12</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA <input type="text"/>	,00

Codice 12

# LE NOVITA' DEL QUADRO E – (3 di 4)

## Spese di istruzione

Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 sono state fornite chiarimenti su varie questioni interpretative inerenti oneri detraibili e deducibili.

In relazione alle spese di istruzione detraibili per un importo massimo di euro 400 ad alunno, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

*“alla luce del combinato disposto dalle lettere e-bis) e i-octies) dell’art. 15, TUIR, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi, e sostenuti per la frequenza scolastica rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis) (**codice 12**).*

*Si citano a mero esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica”.*

Diversamente *“i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies) (**codice 31**).*

# LE NOVITA' DEL QUADRO E – (4 di 4)

## Spese di istruzione

### CODICE 13

- Con il suddetto codice vanno indicate le spese sostenute nel 2015 per la frequenza di
  - **corsi di istruzione universitaria**, presso **università statali e non statali**
  - di **perfezionamento** e/o di **specializzazione universitaria**, tenuti presso **università o istituti** pubblici o privati, italiani o stranieri
- Nel caso di frequenza di università statali è detraibile **l'intero importo**
- Per le università non statali, la spesa è detraibile secondo **gli importi stabiliti annualmente** per ciascuna facoltà universitaria con apposito **Decreto Ministeriale**

E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA		,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00
E11	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00
E12	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00

Codice 13

# LE NOVITA' DEL QUADRO E Spese funebri

## CODICE 14

- La Legge di Stabilità 2016 ha disposto retroattivamente già per il 2015 che le spese funebri sono detraibili:
  - per un **importo non superiore ad € 1.550,00** per ciascun evento nell'anno
  - **in relazione alla "morte di persone"** non richiedendo più l'esistenza di un rapporto di parentela tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa (non solo i familiari di cui all'art. 433 C.c. come previsto dalla precedente formulazione)
- Il limite di 1.550,00 euro a decesso resta fermo anche se le spese sono sostenute da più soggetti o il pagamento sia ripartito tra più anni.
- Nel caso di più decessi, sarà necessario compilare un rigo per ciascun evento.

## LE NOVITA' DEL QUADRO E – RIGO E26

- Rispetto allo scorso anno, nel Mod. 730/2016, per l'indicazione degli “altri oneri deducibili” da indicare al rigo E26 si utilizza una numerazione dei codici diversa:
  - **codice 6** – Contributi per i fondi integrativi del S.S.N.;
  - **codice 7** – Erogazioni liberali a ONG riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo;
  - **codice 8** – Erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
  - **codice 9** – Erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;
  - **codice 11** – Altri oneri deducibili

## LE NOVITA' DEL QUADRO E – RIGO E33

- Nel nuovo rigo E33 si indicano le somme che sono state restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione.
- Tali somme possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo:
  - Nell'anno di restituzione
  - Nei periodi d'imposta successivi
- Se l'onere è già stato riconosciuto dal sostituto nell'anno di restituzione, **il punto 1** della CU sarà già stato ridotto dell'importo corrispondente, con l'indicazione dell'importo dedotto nel **punto 438** della CU e nelle Annotazioni sarà riportato il **codice AR** con la specifica che **tale importo non va indicato nella dichiarazione dei redditi**
- Se il sostituto d'imposta non ha potuto dedurre la somma restituita, l'importo non dedotto sarà indicato al **punto 440** della CU con l'indicazione del **codice CG** nelle Annotazioni precisando che il contribuente può:
  - richiedere la deduzione **nella dichiarazione dei redditi;**
  - riportare l'onere negli **anni successivi;**
  - chiedere il **rimborso** dell'imposta corrispondente.

		Somme restituite nell'anno	Residuo precedente dichiarazione
		1	2
<b>E33</b>	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	,00	,00

# QUADRO E - PROROGHE

50%

**Detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;**

**Detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;**

65%

**Detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;**

**Detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;**

# DETRAZIONE 36% - 50% (1 di 6)



**Nel limite di spesa di euro 96.000 in 10 anni**

In pratica la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- **50 %** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2016**

Dal 2017 la detrazione torna a regime, 36%, con il limite di spesa di € 48.000.

# DETRAZIONE 36% - 50% (2 di 6)

## PRINCIPALI REGOLE E ADEMPIMENTI MODIFICATI NEGLI ULTIMI ANNI

- Abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- Eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori
- Facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile
- Obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
- Estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

# DETRAZIONE 36% - 50% (3 di 6)

## PRINCIPALI REGOLE

- L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
- La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
- L'agevolazione spetta **non solo ai proprietari degli immobili** ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
  - proprietari o nudi proprietari
  - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  - locatari o comodatari
- Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture

# DETRAZIONE 36% - 50% (4 di 6)

## Recupero edilizio nel Modello 730/2016

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)													
E41	ANNO			CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2006/2012/ 2013-antisismico	3			5	6	7	8	9	10		
	2015											,00	
E42												,00	
E43												,00	
E44												,00	

La colonna «Anno» distingue anche il limite del beneficio

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

# DETRAZIONE 36% - 50% (5 di 6)

## Recupero edilizio nel Modello 730/2016

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)											
E41	ANNO 2006/2012/ 2013-antisismico	CODICE FISCALE	Interventi particolari 4	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA 9	N. d'ordine immobile 10
				Codice 5	Anno 6	Rideterminazione rate 7	3	5	10		
	1/2/3/4									.00	
E42										.00	
E43										.00	
E44										.00	

**Colonna 2 (2006 e 2012 - antisismico: dal 2013 al 2015):** compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2006 o nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013, 2014 o nel 2015.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
- '2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).

# DETRAZIONE 36% - 50% (6 di 6)

Rimane l'obbligo di compilare la sezione III B per i dati catastali

## Esempi di compilazione

**Esempio 1** Immobile A: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2015

Spese sostenute: 4.000 euro

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)													
E41	ANNO	2006/2012/ 2013/2014 antisismico		CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA		IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile	
		5	10			8	9						
E41	2012	2	3		4	5	6	7	8	9	6.000,00	10	1
E42	2012	3									7.000,00		1
E43	2015										4.000,00		2
E44											,00		

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE											
N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE			T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
E51	1		H	5 0 1	U	A	3 3	3	4	5 /	2
E52	2		F	2 0 5	U		6 0	6	7	8 /	1

IL MODELLO 730/2016 - L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, LE NOVITÀ E LE CONFERME PIÙ SIGNIFICATIVE

# QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (1 di 6)

- Detrazione fruibile fino ad un massimo di 10.000 euro, per spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2016 se connesse ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio effettuato a decorrere dal 26/06/2012.
- Interventi per i quali è possibile fruire della detrazione:
  - manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (solo per l'arredo delle parti comuni);
  - manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  - ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  - ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.
  - Interventi finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici (diversi da quelli che beneficiano della detrazione del 65%).

# QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (2 di 6)

- Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 sono state fornite chiarimenti su varie questioni interpretative inerenti oneri detraibili e deducibili.  
Con riferimento agli interventi cui è possibile collegare il “bonus mobili”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che *“la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.”*

# QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (3 di 6)

- PER COSA SPETTA LA DETRAZIONE:

## ACQUISTO DI MOBILI O GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI



frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

Detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

- La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 ed è ripartita in **10 rate** annuali di pari importo.
- Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

# QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (4 di 6)

- Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali “*per ristrutturazione*”, oppure mediante carte di credito o carte di debito.
- La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. **Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.**
- È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della **natura, qualità e quantità** dei beni e servizi acquisiti.
- È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati **con il finanziamento a rate purchè la società finanziaria abbia predisposto il bonifico a nome del contribuente.**

**Circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.**



# QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (5 di 6)

- Con la Circolare n. 11/2014 è stato precisato che la detrazione compete anche se **mobili ed elettrodomestici sono acquistati all'estero** purchè il pagamento, effettuato con un ordinario bonifico internazionale, riporti il codice fiscale del contribuente, il riferimento all'art. 16-bis, TUIR nella causale e il codice identificativo attribuito dallo Stato estero al beneficiario del bonifico in sostituzione del nostro codice fiscale/partita IVA.
- Con la Circolare n. 17/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di **decesso del titolare del "bonus mobili"** non trova applicazione il disposto dell'art. 16-bis, TUIR, comma 8.

Pertanto, sebbene il bonus mobili sia direttamente correlato alla detrazione per recupero edilizio, è un'agevolazione autonoma e nell'ipotesi di decesso del contribuente titolare del bonus arredo, **le quote residue di detrazione** non si trasferiscono in capo agli eredi che mantengono la detenzione diretta e materiale dell'immobile ma **sono perse**.

# QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (6 di 6)

- **Esempio di compilazione:**
- Nel 2014 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari ad euro 15.000, indicare:
  - '2' nella colonna 1 "Numero rata"
  - '10.000' nella colonna 2 "Spesa arredo immobile"

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)					
	NUMERO RATA 1	SPESE ARREDO IMMOBILE 2		NUMERO RATA 3	SPESE ARREDO IMMOBILE 4
E57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	2	10.000,00			,00

# RISPARMIO ENERGETICO (1 DI 13)

## NOVITÀ E CONFERME:

- Proroga detrazione del 65%
- Estensione dell'agevolazione ad altri interventi
- Aumento della ritenuta d'acconto sui bonifici
- Cancellazione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta

## RISPARMIO ENERGETICO (2 DI 13)

- Sono considerati agevolabili, gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
- **Spese sostenute per:**
  - la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  - il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  - l'installazione di pannelli solari
  - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- Da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, nelle seguenti misure:
  - **55%** delle spese sostenute **fino al 5 giugno 2013**
  - **65%** delle spese sostenute **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016** sia per interventi sulle singole unità immobiliari che su parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- **Dal 1° gennaio 2017 l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%).**

# RISPARMIO ENERGETICO (3 DI 13)

## NUOVE AGEVOLAZIONI 2015:

- La **legge di stabilità 2015** ha esteso l'agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 **fino al 31 dicembre 2015** per l'acquisto e la posa in opera:
  - delle **schermature solari** indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore **massimo della detrazione di 60.000 euro**;
  - di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore **alimentati da biomasse combustibili**, fino a un valore massimo della **detrazione di 30.000 euro**.

# RISPARMIO ENERGETICO (4 DI 13)

- **INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE SOLARI**

Gli interventi consistono nell'installazione, su edifici esistenti, di coperture quali

- tende da sole a bracci pieghevoli o rullo;
- persiane a battente, a soffietto, alla veneziana;
- tapparelle

che permettano di ridurre l'irraggiamento solare sulle superfici vetrate in estate senza penalizzarlo nel periodo invernale.

- **IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA COMBUSTIBILE**

Gli interventi consistono nell'installazione, su edifici esistenti, di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (sistemi di riscaldamento che utilizzano come combustibile materiali organici come legna, legna cippata, pellet, etc.).

# RISPARMIO ENERGETICO (5 DI 13)

## CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE:

- Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota corretta (55 o 65%) occorre far riferimento **alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa)**

**Esempio:** se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell'aliquota del 55%, per il terzo di quella più elevata del 65%

**Per le spese sostenute nell'anno d'imposta 2015 l'agevolazione prevista è quella del 65%**

# RISPARMIO ENERGETICO (6 DI 13)

## LIMITI ALLA DETRAZIONE:

- L'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. L'importo eventualmente eccedente non può essere chiesto a rimborso.
- A seconda della tipologia di intervento sono previsti diversi limiti alla detrazione:

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
Tipo di intervento	Detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti)	60.000 euro
installazione di pannelli solari	60.000 euro
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per gli anni 2015 e 2016)	60.000 euro
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015 e 2016)	30.000 euro

# RISPARMIO ENERGETICO (7 DI 13)

## FRUITORI DELLA DETRAZIONE E CASI PARTICOLARI:

- i titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l'immobile in comodato
- I familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

### ATTENZIONE:

Si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non sono detraibili, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

**N.B: Se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione**

# RISPARMIO ENERGETICO (8 DI 13)

Decreto sulle semplificazioni fiscali ([D.lgs 21 novembre 2014, n. 175](#))



**Abolizione dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta**

La cancellazione dell'obbligo di comunicazione riguarda quest'anno:

- **i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, per le spese sostenute nel 2015 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2016.

# RISPARMIO ENERGETICO (9 DI 13)

## DOCUMENTI DA CONSERVARE ED ESIBIRE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:

- L'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti
- la ricevuta dell'invio della documentazione tramite internet all'Enea
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

**N.B:** Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

# RISPARMIO ENERGETICO (10 DI 13)

## RIEPILOGANDO:

DOCUMENTI	<b>COSA TRASMETTERE ALL'ENEA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• scheda informativa</li><li>• attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (*)</li></ul> <p>(*) dal 2008 l'attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale</p>
	<b>COSA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:</b> <p>Il decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto n. 175/2014) ha cancellato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta</p>
	<b>COSA CONSERVARE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• certificato di asseverazione</li><li>• ricevuta di trasmissione dei documenti</li><li>• fatture o ricevute fiscali</li><li>• ricevuta del bonifico</li></ul>
PAGAMENTI	<b>CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA:</b> bonifico bancario o postale
	<b>ALTRI CONTRIBUENTI:</b> qualsiasi forma

# RISPARMIO ENERGETICO (11 DI 13)

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
								,00
E62								,00
E63								,00

**Colonna 1 (Tipo intervento):** indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
- '2' **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
- '3' **Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate;
- '4' **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

# RISPARMIO ENERGETICO (12 DI 13)

- COMPILAZIONE DEL QUADRO

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
E61								,00
E62								,00
E63								,00

- IN COLONNA 3 VANNO INDICATI I CODICI PER DEFINIRE LA PERCENTUALE SPETTANTE (55 – 65%) PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2013

**Colonna 3 (Periodo 2013):** compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

'1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

'2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

# RISPARMIO ENERGETICO (13 DI 13)

- COMPILAZIONE DEL QUADRO

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
								,00
E62								,00
E63								,00

**Colonna 8 (Importo spesa):** indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**):
  - 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e l'installazione di pannelli solari (**codice "3"**):
  - 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**):
  - 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

# RIGO E1 - SPESE MEDICHE (1 DI 6)

## Rigo E1 colonna 2 - Spese sanitarie

- Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d'imposta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:
  - A. Prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
  - B. acquisto di medicinali (anche omeopatici);
  - C. prestazioni specialistiche;
  - D. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  - E. prestazioni chirurgiche;
  - F. ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici;
  - G. trapianto di organi;
  - H. cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  - I. acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  - J. acquisto o affitto di attrezzature sanitarie.

## RIGO E1 - SPESE MEDICHE (2 DI 6)

Un'ulteriore chiarimento fornito dalla Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 riguarda le spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale. Poiché il Ministero della Salute, interpellato dall'Agenzia delle Entrate, ha precisato che *“le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria* , le spese relative ai suddetti trattamenti, effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia, sono ammesse in detrazione.

Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all'ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili.

# RIGO E1 - SPESE MEDICHE (3 DI 6)

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;

**FARMACIA ...**  
Via Mantova n. 12  
P.I. 00124372663

**FARMACO**  
Cod. Aut. Min 015687-1  
n. 2 confezioni  
TOTALE € 55,30

01.05.2011 ore 10-41  
N. SCONTR FISC 4890

\*\*\*\*\*

Importi detraibili in Dichiarazione dei redditi: €. 55,30  
C.F. *RSSMRA67P21L378W*

**DESCRIZIONI ALTERNATIVE:**  
a) medicinali con obbligo di ricetta:  
▪ abbreviazioni: F.CO; MED; OMEO.  
▪ dicitura: TICKET  
b) medicinali senza obbligo di ricetta  
SOP (senza obbligo di prescrizione)  
▪ OCT (over the counter)

Callouts: Natura, Qualità, Quantità, CF paziente

# RIGO E1 - SPESE MEDICHE (4 DI 6)

## DISPOSITIVI MEDICI – CIRCOLARE 20/E DEL 13/05/2011

Non esistendo un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, per agevolare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circolare è stato allegato un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco, la circolare in esame precisa “... *non si ha la necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE*”.

Anche confezione o scontrino con marcatura CE

# RIGO E1 - SPESE MEDICHE (5 DI 6)

## DISPOSITIVI MEDICI – CIRCOLARE 20/E DEL 13/05/2011

<b>1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997</b>
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchio per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
Materassi ortopedici e materassi antidecubito

# RIGO E1 - SPESE MEDICHE (6 DI 6)

Circolare nr. 19/E del 1/06/2012 risposta 2.4

Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “*prodotto con marcatura CE*”, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011.

## RIGO E7 - MUTUI IPOTECARI (1 DI 2)

- **E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Confermato il limite di detraibilità nella misura massima di 4.000 euro
- Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente e che normalmente coincide con la residenza anagrafica
- Il contribuente può autocertificare ai sensi del **DPR 445/2000** che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
- Altre condizioni che devono coesistere per avere diritto alla detrazione:
  - Identità tra il soggetto acquirente e mutuatario (stessa persona – no usufruttuario e no intestazione /pagamento del mutuo padre per figlio proprietario)
  - Esistenza di un contratto di mutuo (art. 1813 c.c. - sono esclusi altri finanziamenti)
  - Garanzia ipotecaria (anche su immobile diverso);
  - Istituto mutuante residente in Italia o in U.E.;
  - Quietanze anno di riferimento (no scadenza rata ma pagamento).
  - Possibile detrazione per acquisto ulteriore porzione unità immobiliare “prima casa” (circolare n. 108/e del 3 maggio 1996)

## RIGO E7 - MUTUI IPOTECARI (2 DI 2)

- In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
- E' necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

### NON RILEVA LA QUOTA DI PROPRIETA' ACQUISTATA

- Ad esempio coniugi 65% e 35% nel rogito e mutuo cointestato – detrazione degli interessi al 50% salva la necessaria, eventuale parametrizzazione
- Ad esempio immobile intestato a tre soggetti (fratelli) ma due solo mutuatari – detrazione interessi al 50% per questi ultimi, salva la necessaria, eventuale parametrizzazione.

# QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA (1 di 2)

## Due le novità principali introdotte nel quadro G

- Modifica del rigo G9

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA (rigo G9)						
		1		2		3
G9	Spesa 2015		Residuo 2014		Rata credito 2014	
		,00		,00		,00

- Introduzione della nuova sezione “Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato”

SEZIONE VIII - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO			
		1	2
G11	Credito spettante		di cui compensato nel mod. F24
		,00	,00

## QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA (2 di 2)

### RIGO G9

- Nel rigo G9, **Credito per erogazioni alla cultura**, sono state aggiunte due nuove colonne in cui indicare rispettivamente:
  - Il residuo del credito d'imposta riconosciuto nel 2014;
  - La seconda rata del credito d'imposta 2014.

### RIGO G11

- Nuova **sezione VIII** denominata **“Negoziazione e arbitrato”**, che permette ai contribuenti che hanno corrisposto un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli in procedimenti di negoziazione assistita o arbitrati conclusi con successo, di beneficiare di un credito d'imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di € 250,00.

# QUADRO K

- Nel 730/2016 è stato inserito in nuovo **Quadro K** che deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre 2015, per effettuare due specifici adempimenti:
  - **Comunicazione dati identificativi del condominio** oggetto di interventi di recupero patrimonio edilizio – **Sezione II**
  - **Comunicazione annuale dei beni e servizi** acquistati dal condominio – **Sezione III**
- Fino allo scorso anno tale comunicazione poteva essere effettuata esclusivamente attraverso il quadro AC del Mod. UNICO PF, quest'anno se gli amministratori presentano il mod. 730 possono adempiere direttamente all'obbligo senza necessità di presentare anche il Mod. UNICO.

# APPENDICE

## Circ. n. 3/E del 2/3/2016 (1 di 5)

- 1. Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale**
  - *Mesoterapia e ozonoterapia, ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono detraibili*
  - *Grotte di sale - no*
- 2. Spese per pedagoga**
  - Non detraibili in quanto il pedagoga viene definita figura che opera in ambito sociale, a differenza dell'educatore professionale, definito professionista sanitario
- 3. Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo**
  - Si ricordano le detrazioni previste per l'acquisto dei veicoli e per i servizi di interpretariato
  - L. 381/1970 per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali
- 4. Pertinenza abitazione principale**
  - Richiamo art. 817 C.C. per definizione e a sentenza Cassazione per l'ammissibilità della costituzione di una pertinenza in comunione
  - Pertinenza in comunione riconosciuta anche a fini fiscali
  - Deducibilità quota di rendita di pertinenza, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa
  - In caso di ristrutturazione, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate

# APPENDICE

## Circ. n. 3/E del 2/3/2016 (2 di 5)

### 5. **Sostituzione Caldaia e “bonus mobili”**

- *La sostituzione caldaia è una manutenzione straordinaria, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente, per cui consente l'accesso al bonus arredi*

### 6. **Spese per sostituzione sanitari**

- Caso: sostituzione della vasca con sportello apribile o con box doccia è un intervento di eliminazione di barriere architettoniche? No è manutenzione ordinaria, non dà diritto alla detrazione
- Caso diverso se il box doccia viene inserito all'interno di interventi maggiori di rifacimento del bagno

### 7. **Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - ulteriori chiarimenti**

- Richiamo della definizione di condominio minimo e alla risoluzione n.74/E del 2015 sulla necessità di disporre del c.f. per fruire delle detrazioni
- Ai fini dell'obbligo da parte delle banche di operare la ritenuta, si può ritenere non pregiudizievole il fatto che la ritenuta si operi in capo ad un unico condomino che abbia sostenuto la spesa
- Di conseguenza, i condomini, per la quota di spettanza, possono detrarre la spesa sostenuta utilizzando il c.f. del condomino che ha effettuato il bonifico, comprovando con un'autocertificazione la natura dei lavori ed i dati catastali

# APPENDICE

## Circ. n. 3/E del 2/3/2016 (3 di 5)

- 8. Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio**
  - Conferma che la detrazione del 19% si somma a quella delle ristrutturazioni sul 50% dei costi sostenuti
- 9. Acquisto immobili da locare - deducibilità costo d'acquisto**
  - L'importo di 300.000 euro costituisce il limite complessivo di spesa spettante al singolo soggetto, anche nel caso in cui questi acquisti più unità abitative da destinare alle finalità previste dalla norma
- 10. Acquisto immobili da locare - deducibilità interessi passivi**
  - Sono quelli pagati nell'anno dipendenti da mutui contratti per l'acquisto di abitazione da destinare a locazione
- 11. Acquisto immobili da locare – limite di deducibilità degli interessi passivi**
  - E' la quota degli interessi proporzionalmente riferibili ad un mutuo non superiore a 300.00 euro
- 12. Acquisto immobili da locare - limite temporale deducibilità interessi passivi**
  - Non c'è limite temporale, quindi è da considerare l'intera durata del mutuo
- 13. Acquisto immobili da locare – durata del contratto di locazione**
  - La durata minima della locazione di almeno 8 anni prevista dalla norma può considerarsi rispettata anche in caso di proroga prevista fin dall'inizio (6+2)
  - Casi di decadenza dal beneficio (interruzione anticipata per fatto dovuto al locatore)

# APPENDICE

## Circ. n. 3/E del 2/3/2016 (4 di 5)

### 14. Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

- Caso: possibile autocertificazione per attestare che l'imposta pagata all'estero è divenuta definitiva e che il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi perché non obbligatoria?
- Con circolare n. 9/E del 2015, al par. 2.4 (riguardante la definitività delle imposte pagate all'estero), è stato specificato che *“ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:*
  - *un prospetto recante l'indicazione, separatamente Stato per Stato, dell'ammontare dei redditi prodotti all'estero, l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell'articolo 165 del TUIR (RE/RCN x Imposta Italiana, di cui si dirà al successivo par. 3.1);*
  - *la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;*
  - *la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;*
  - *l'eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;*
  - *l'eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.”*
- Accettata l'attestazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR n.445/2001

# APPENDICE

Circ. n. 3/E del 2/3/2016 (5 di 5)

## 15. Spese per la frequenza scolastica

- *Come si distinguono le spese per la frequenza scolastica ammesse in detrazione fino a 400 euro per alunno o studente dalle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione senza limiti?*
- *Le spese di frequenza delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie includono tassa di iscrizione, tassa di frequenza (o altri contributi deliberati dagli istituti scolastici) e spesa per mensa scolastica (non il materiale di cancelleria, né i testi scolastici)*
- *Le erogazioni liberali detraibili, senza limite, riguardano quelle finalizzate:*
  - *all'innovazione tecnologia (ad es. acquisto di cartucce stampanti)*
  - *all'edilizia scolastica (ad es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione)*
  - *all'ampliamento dell'offerta formativa (ad es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)*